



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

(Approvato con Deliberazione Consiliare N. 30 Del 30 Luglio 2020)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Istituzione della Compagnia Barracellare

Nel Comune di Ozieri è istituita la Compagnia Barracellare di Ozieri.

La compagnia è organizzata, regolata e disciplinata in conformità alle disposizioni contenute nel R.D. 1898 n°403 (Regolamento per le Compagnie Barracellari in Sardegna) e nella L. R. n° 25 del 15 luglio 1988 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari) e successive modificazioni ed integrazioni, ed è sottoposta all'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 2

Sede, Competenza Territoriale

La sede legale della Compagnia è istituita presso il Comune di Ozieri, mentre la sede operativa è individuata in idonei locali messi a disposizione, in comodato gratuito, dall'Amministrazione Comunale.

La Compagnia barracellare espleta ordinariamente le sue funzioni entro il territorio del Comune di Ozieri, su richiesta, può espletare le proprie funzioni anche esternamente al proprio territorio nel quadro di forme di collaborazione con le altre forze di polizia e con altre compagnie barracellari, ovvero in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, fatti salvi i casi di necessità nei quali la norma consente lo svolgimento di operazioni esterne rispetto al territorio di appartenenza.

Articolo 3

Funzioni della Compagnia

Le funzioni attribuite alla compagnia barracellare sono:

1. Salvaguardare le proprietà affidate in custodia dai proprietari assicurati verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dalla L.R. 25/88 e dal presente regolamento;
2. Collaborare su loro richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di:
 - a) protezione civile;
 - b) prevenzione e repressione dell'abigeato;
 - c) prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali;



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

- d) tutela degli immobili di uso pubblico posti nel territorio comunale: scuole, palazzo comunale, giardini pubblici, impianti sportivi e altre strutture pubbliche che di volta in volta saranno assegnate alla tutela con deliberazione di Giunta Comunale.
3. Collaborare con gli organi statali e regionali istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
- a) salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvopastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
 - b) prevenzione e repressione degli incendi;
 - c) salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - d) tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere.
 - e) salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente comunale di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana.

Articolo 4
Altre attività della Compagnia

I componenti della Compagnia barracellare oltre alle attività istituzionalmente loro affidate ai sensi del presente regolamento, debbono collaborare nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti con le forze di polizia quando ne sia stata fatta richiesta al Sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.

Nell'esercizio di tali attività gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dalla autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.

I componenti la compagnia barracellare inoltre prenderanno in custodia i beni immobili privati, non compresi nel precedente articolo 3, che i proprietari volontariamente vorranno affidare alla loro vigilanza.

TITOLO II
COSTITUZIONE DELLA COMPAGNIA
Articolo 5

Costituzione e durata mandato della Compagnia

La costituzione della Compagnia ed il reclutamento dei componenti avviene nel rispetto del principio di volontariato.

Il Sindaco, con apposito bando da affiggere all'Albo Pretorio, invita gli aspiranti barracelli in possesso dei requisiti prescritti a presentare istanza per far parte della compagnia entro i termini stabiliti dallo stesso bando.

In fase di prima costituzione della compagnia barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, il consiglio comunale provvede a designare il nominativo del capitano.

La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Appena intervenuta la comunicazione della sussistenza dei requisiti, il Sindaco del Comune di appartenenza della compagnia provvede alla nomina del capitano il quale dovrà prestare giuramento di fronte al Sindaco, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Nei trenta giorni successivi alla nomina, la Giunta comunale predisponde, d'intesa con il capitano, l'elenco dei componenti la compagnia barracellare che, previa verifica del possesso da parte di ciascun componente dei requisiti indicati nei successivi articoli, ne delibera la costituzione.



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

Il Sindaco dovrà informare la popolazione con adeguate forme di pubblicità, dell'avvenuta costituzione della compagnia barracellare.

Gli ufficiali ed i graduati, nel numero indicato dalla deliberazione del Consiglio comunale sono eletti a maggioranza da tutti i componenti la compagnia, con scrutinio segreto, per l'occasione presieduto dal Sindaco, o suo incaricato, con l'assistenza del Segretario che redigerà i relativi verbali ed elenchi degli eletti che permangono in carica tre anni.

Le cariche della Compagnia vengono rinnovate come disposto dal successivo art. 11, qualora non si ottemperi a dette disposizioni, le cariche si intendono rinnovate automaticamente per il successivo triennio se, almeno tre mesi prima della normale scadenza, non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte della Giunta Comunale.

In ogni caso, su concorde volontà espressa dalla Giunta Comunale e dalla Compagnia può essere prorogato l'incarico fino all'immissione in servizio della nuova Compagnia.

Articolo 6

Requisiti generali per la nomina a componente della Compagnia

Per essere ammessi a far parte della compagnia barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver subito condanne a pene detentive per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- d) non essere stato espulso dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
- e) assolvimento della scuola dell'obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere;
- f) idoneità fisica;
- g) potersi validamente obbligare a poter attivamente partecipare alle attività della Compagnia e svolgere un congruo numero di servizi annui ordinari.
- h) Certificazione medica d'idoneità alle mansioni;
- i) Porto d'armi o certificato di tiro a segno.

Oltre ai predetti requisiti, costituiscono titoli preferenziali:

- Il possesso della patente di guida;
- il possesso del porto d'armi;
- essere proprietario o allevatore dei beni oggetto di tutela.

Non possono fare parte delle compagnie barracellari coloro i quali, pur essendo in possesso dei requisiti sopra indicati, avendo fatto parte di precedenti compagnie barracellari non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.

Le funzioni di Capitano, Tenente e Segretario della compagnia barracellare sono incompatibili con quella di componente del Consiglio Comunale e/o della Giunta Comunale del Comune di Ozieri.



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

I barracelli che intendono dimettersi debbono formulare richiesta scritta alla Compagnia Barracellare, con almeno sessanta giorni di preavviso. L'istanza sarà inoltrata, dal Segretario della Compagnia, all'Amministrazione Comunale per l'iter dovuto.

Articolo 7
Composizione della Compagnia

La compagnia barracellare si compone di:

- n. 1 Capitano;
- n. 1 Tenente, ogni frazione di 17 componenti;
- n. 1 graduato, ogni frazione di 5 componenti;
- Barracelli: non meno di 10 componenti;
- n. 1 Segretario-economo.

Articolo 8
Capitano - Requisiti, nomina e funzioni

Alla compagnia barracellare è preposto un Capitano che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il Sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio barracellare.

In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il Capitano è sostituito dall'ufficiale con più anzianità di servizio operativo.

Oltre ai requisiti previsti dal precedente articolo 6, per essere nominato Capitano della Compagnia Barracellare sono necessari i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto il venticinquesimo anno di età;
- b) aver fatto parte di una compagnia barracellare per almeno tre anni;
- c) possedere riconosciuta esperienza del territorio del Comune di Ozieri;

Si prescinde dal requisito di cui al punto b) in caso di prima costituzione della Compagnia.

Costituisce titolo preferenziale aver prestato servizio in qualità di sottufficiale o ufficiale nei corpi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri o del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale.

Il Capitano, coadiuvato dagli ufficiali, vigila il buon andamento del servizio che i barracelli sono chiamati a compiere, in particolare provvede a organizzare, coordinare e predisporre tutti i turni dei servizi ordinari e straordinari di competenza della compagnia barracellare, cura i rapporti col Sindaco e con l'Amministrazione Comunale, con le altre Autorità e Forze di Polizia.

Per le materie previste dall'articolo 23 della legge n. 25/88 sia il Capitano che gli ufficiali possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali è prevista una sanzione amministrativa.

Articolo 9
Segretario: nomina e funzioni

Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili la Compagnia Barracellare si avvale di un segretario, nominato dalla Giunta Comunale su conforme deliberazione della compagnia, e scelto tra i componenti in possesso di diploma di scuola media superiore.



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

Qualora nessuno dei componenti della compagnia barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, il segretario può essere designato fra persone esterne.

Il segretario partecipa a tutte le riunioni della compagnia, redigendo i verbali; gli è affidata la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità della loro corretta compilazione e custodia. Ad esso può essere affidata la gestione di un fondo cassa per spese minute e può essere coadiuvato da un barracello designato dalla compagnia.

La misura del rimborso-compenso spettante al segretario è stabilito in apposita deliberazione.

Articolo 10
Immissione in servizio

L'effettiva immissione in servizio dei componenti la compagnia barracellare è subordinata all'attribuzione da parte del Prefetto della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 12 del DPR 19.6.1979, n. 348.

Nel decreto prefettizio verrà indicato il tipo di armi che i componenti della compagnia barracellare sono autorizzati a portare in servizio.

Entro 10 giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la compagnia barracellare deve prestare giuramento, con le forme e le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al Sindaco il quale, ultimate le formalità del giuramento provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni. Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della Compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.

Articolo 11
Rinnovo cariche

Il Capitano, che rimarrà in carica fino alla immissione in servizio dei nuovi eletti, almeno novanta giorni prima di fine mandato, convocherà l'Assemblea della Compagnia barracellare, dove si individuerà la data delle Elezioni per eleggere, a scrutinio segreto gli Ufficiali (Tenenti) e i graduati (Marescialli), scegliere il Segretario, e la terna dei nomi da proporre al Sindaco, per designare il Capitano.

L'Assemblea nominerà all'uopo apposita Commissione Elettorale, formata da un Presidente, un segretario e tre scrutinatori, nominati fra i componenti della Compagnia, che presiederà tutte le fasi lo scrutinio. La Commissione Elettorale sarà coadiuvata dal Segretario della Compagnia in carica, che redigerà i relativi verbali.

La Commissione Elettorale, con apposito verbale, darà inizio alle relative operazioni di rinnovo cariche, ed in base alla proporzione di cui all'art.7, comunicherà il numero degli Ufficiali e Graduati eleggibili. Riceverà per iscritto le proposte di candidature per le predette cariche, che dovranno essere presentate e debitamente registrate nel registro protocollo, almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni. Dopo tale data le stesse saranno rese pubbliche in apposito spazio, accessibile a tutti, presso la sede della Compagnia.

Saranno considerate valide solamente le candidature dei componenti che abbiano presentato la propria candidatura, regolarmente, nelle date e modalità precedentemente dette.

Possono proporre la propria candidatura per ricoprire le cariche di Segretario, Capitano, Ufficiale e Graduato i componenti facenti parte della Compagnia da almeno tre anni.



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

Non possono proporre la propria candidatura per le cariche di Capitano, Ufficiale e Graduato i componenti della Compagnia che hanno subito sanzioni disciplinari nei tre anni antecedenti le elezioni e/o non hanno partecipato al regolare svolgimento di servizi e funzioni della Compagnia Barracellare, garantendo un minimo di servizi pari a n° 60 nel triennio, fatti salvi validi motivi documentati.

I componenti della Compagnia Barracellare, eletti per la carica di Ufficiale e/o Graduato, qualora deceduti, esclusi, o che per motivi personali non giustificati, non presenzino alle funzioni ordinarie della Compagnia, riunioni, ecc, decadono dalla carica, e gli stessi, previa decisione del Comitato di Coordinamento, sono sostituiti attingendo dalla graduatoria elettorale, e durano in carica fino al completamento del mandato triennale della Compagnia.

Articolo 12
Modalità scrutinio

La Commissione Elettorale predisporrà per l'elezione delle rispettive cariche, apposite schede, distinte per tipo di carica, idonee a garantire la totale segretezza del voto.

Tutti componenti la Compagnia hanno diritto al voto, che si esprime apponendo sull'apposita scheda e negli spazi predisposti i nominativi dei candidati.

Ogni elettore potrà esprimere una preferenza per la carica di Capitano ed una per il Segretario, mentre per le cariche di Ufficiale e Graduato potranno essere espresse un numero di preferenze uguale ai posti da attribuire, comunicati dalla Commissione Elettorale, in base alla proporzione di cui all'art.7.

L'aspirante candidato per più cariche, in caso di elezione, dovrà obbligatoriamente ricoprire l'incarico superiore.

Le operazioni di voto avranno una durata di 7 ore decorrenti dalla dichiarazione di inizio delle stesse, da parte del Presidente della Commissione Elettorale, trascorso tale periodo saranno ammessi al voto gli iscritti presenti nel seggio che dovessero ancora esercitare il diritto al voto.

Subito dopo si procederà allo spoglio delle schede, scrutinandole in ordine come segue : Graduati, Tenenti, Capitano e Segretario.

Saranno considerate nulle:

- le schede nelle quali, da eventuali emblemi e/o segni sia possibile il riconoscimento dell'elettore;
- le schede le quali contengano segni e/o scritte al di fuori degli appositi spazi che rendono dubbia l'espressione di voto.

Sono da ritenere comunque valide le schede nelle quali risulti chiara la volontà dell'elettore nell'indicare una determinata preferenza.

Nel caso di interpretazioni diverse sui voti espressi, sarà la Commissione elettorale a decidere.

Ciascuno dei componenti della Commissione elettorale potrà far mettere a verbale eventuali dichiarazioni.

A fine spoglio, per ogni rispettiva carica, sarà redatta apposita rispettiva graduatoria che perdurerà in vigore per i tre anni del mandato.

Risulteranno eletti i componenti che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze, ed in caso di parità di preferenze, sarà eletto il componente con più anzianità di servizio, in caso di ulteriore parità, la Commissione elettorale procederà al sorteggio dei nominativi dei componenti che hanno pari voti e sarà proclamato eletto l'iscritto estratto.



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

Ogni componente che abbia espresso il voto potrà far pervenire, mediante lettera indirizzata al Capitano in carica, eventuale ricorso avverso l'esito delle votazioni, entro sette giorni dalla conclusione delle votazioni stesse. Il Capitano, al ricevimento della lettera, convocherà se il caso lo richiede, il Comitato di Coordinamento e/o la Commissione Elettorale, per esaminare il ricorso stesso. Qualora necessario, per redimere la situazione, ne dovrà essere informato il Sindaco.

Delle decisioni prese dovrà essere redatto apposito verbale che verrà conservato con la documentazione delle votazioni; copia del verbale dovrà essere inviata al ricorrente.

Trascorsi sette giorni, il risultato delle elezioni verrà trasmesso al Sindaco, al fine di provvedere, sulla base degli eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea della Compagnia Barracellare, alla nomina del nuovo Capitano, dei Tenenti e dei Graduati e del Segretario.

Le schede di votazione rimangono agli atti della Compagnia, con tutti i registri ed i verbali dello scrutinio fino alla conclusione delle successive elezioni e relativa nomina dei nuovi eletti.

Entro trenta giorni dalla Delibera della Giunta Comunale, che esprime l'effettiva nomina delle nuove cariche, il Capitano uscente convocherà, per il passaggio delle consegne, il nuovo organismo eletto (Capitano, Tenenti e Graduati).

In caso di scioglimento anticipato dell'organismo eletto (Capitano, Tenenti e Graduati), si procederà ad indire, su direttiva del Sindaco, nuove elezioni seguendo le norme del presente regolamento.

Articolo 13

Documenti, distintivi, gradi

Ad ogni componente della compagnia barracellare verrà consegnata una tessera di riconoscimento vidimata dal Sindaco secondo la normativa Regionale vigente, che dovrà essere obbligatoriamente portata al seguito durante il servizio.

La tessera del Capitano e degli Ufficiali dovrà contenere la loro legittimazione all'accertamento delle violazioni per le quali sia prevista una sanzione amministrativa.

I segni distintivi di grado sono disciplinati dalla normativa regionale vigente. L'ordine gerarchico della compagnia è rappresentato dal grado.

Articolo 14

Armamento

Nel decreto prefettizio di nomina verrà indicato il tipo di armi che i barracelli sono autorizzati a portare in servizio.

Il Capitano, con apposito regolamento interno, disporrà che le armi in dotazione siano utilizzate nelle forme previste e secondo le comuni forme di sicurezza, nonché tenute in perfetto stato di funzionalità, di pulizia e di conservazione.

Articolo 15

Unità operativa di base

L'unità operativa di base (unità operativa minima) è costituita da due o tre barracelli i quali opereranno sulla base dei servizi predisposti dal Capitano.

Il Capitano può in qualsiasi momento assumere il comando delle unità e delle operazioni.

Articolo 16

Comitato di Coordinamento



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

Il buon funzionamento e la buona organizzazione della compagnia barracellare hanno per base una severa disciplina la quale obbliga tutti gli appartenenti al costante e pieno adempimento dei doveri inerenti al proprio stato, alla stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini ricevuti dai superiori gerarchici, al rispetto ed all'ottemperanza scrupolosa dei doveri civili che incombono ad ogni buon cittadino.



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

Al fine di coordinare le attività di organizzazione e funzionamento della Compagnia, viene istituito un Organo Collegiale all'interno della Compagnia Barracellare, costituito dal Capitano, dagli Ufficiali e dai Graduati, regolarmente eletti.

Gli stessi costituiscono il Comitato di Coordinamento della Compagnia, che, sotto la direzione del Capitano, cura :

-la determinazione delle linee di indirizzo della Compagnia, ed in base agli obiettivi da raggiungere, elabora osservazioni migliorative in materia di organizzazione e coordinamento dei servizi in genere, e degli incarichi ai fini dell'espletamento delle funzioni ordinarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

-su incarico del Capitano, interviene e si adopera nei casi di adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei componenti la Compagnia Barracellare e su ogni altro compito di indirizzo; di vigilanza; di amministrazione e di controllo.

Alle riunioni del Comitato di Coordinamento, convocate dal Capitano trimestralmente, parteciperà il segretario, che redigerà i relativi verbali.

Articolo 17
Comportamento in servizio

È fatto obbligo specifico ai barracelli di usare in servizio il massimo rispetto con le persone cui sono costrette a rivolgersi per il servizio disimpegnato.

Nell'espletamento delle sue funzioni il barracello deve tener presente che la sua azione non è esclusivamente repressiva ma principalmente preventiva ed educativa.

Nell'espletamento del servizio i barracelli dovranno mantenere sempre un comportamento dignitoso e calmo, evitando ogni discussione e comunque mai alterando il tono del discorso ed invitando anzi il cittadino alla calma e alla compostezza.

A tutti i componenti la Compagnia è tassativamente proibito chiedere o accettare compensi, regali o servizi gratuiti da privati a qualsiasi titolo.

Debbono evitare in pubblico discussioni, apprezzamenti, rilievi sull'operato dei superiori e tenere un comportamento che non pregiudichi il prestigio e l'onore della compagnia.

Ai barracelli durante i servizi comandati è fatto divieto di bere bevande alcoliche ed è fatto obbligo di rispettare l'itinerario assegnato e gli ordini di servizio ricevuti.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, il Capitano, coadiuvato dal Comitato di Coordinamento, provvederà ad emanare apposito regolamento di attuazione per la disciplina e l'organizzazione del personale della Compagnia, relativamente al comportamento, l'utilizzo dell'armamento, le modalità d'uso delle divise e dei capi di abbigliamento, nonché altre varie questioni inerenti la condotta dei Barracelli durante il servizio.

Il regolamento determinerà inoltre le sanzioni pecuniarie inerenti la violazione ai preposti precetti; le stesse, dopo sommaria valutazione dei fatti, unitamente al Comitato di Coordinamento, potranno essere direttamente irrogate ai trasgressori dal Capitano della Compagnia.

I relativi importi riscossi e/o trattenuti ai contravventori del presente articolo andranno a sommarsi al fondo economico (Premio Regionale), assegnato annualmente alla Compagnia Barracellare dalla Regione Sardegna

Articolo 18
Istanze, colloqui e reclami



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

Ogni barracello può rivolgersi al Capitano o al Sindaco, purché in via gerarchica, richiesta di colloquio o istanza di interesse personale.

Articolo 19
Orario di servizio

Il servizio della Compagnia Barracellare viene svolto giornalmente secondo gli ordini di servizio stabiliti dal Capitano.

Quando necessità eccezionali o particolari lo richiedano, i barracelli sono tenuti a prestare servizi in eccedenza all'orario normale.

Ogni pattuglia dovrà obbligatoriamente comunicare, dal cellulare di servizio, tramite sms telefonico, all'ufficiale incaricato, l'inizio del servizio giornaliero di pattugliamento ed il numero dei componenti la pattuglia medesima.

Il Capitano oltre a poter espletare i servizi di cui sopra, dovrà disporre perché sia sempre reperibile egli stesso o, in sua sostituzione, uno degli Ufficiali-Tenenti.

Articolo 20
Infrazioni e sanzioni disciplinari

I barracelli che non adempiano ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, inflitte dal Sindaco, a seguito di preventiva proposta stabilita del Capitano e dal Comitato di Coordinamento:

1. l'ammonizione verbale per la mancanza omessa, con l'esortazione a non ricadervi;
 2. l'ammonizione scritta per la mancanza omessa, con sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00;
 3. la sospensione cautelare, con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della compagnia;
 4. L'esclusione.
- a) La sanzione pecuniaria, di cui al punto 2, il cui importo è fissato da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 300,00, è inflitta per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio e per comportamento indecoroso. Nei casi di recidività le somme editali si intendono raddoppiate.
- b) La sospensione cautelare, di cui al punto 3, è inflitta a seguito di preventiva decisione del Comitato di Coordinamento su proposta del Capitano, è deliberata dalla Giunta comunale, dopo aver sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di dieci giorni e per non più di sei mesi, e opera anche unitariamente, nei casi previsti per la sanzione pecuniaria del punto 2, qualora le infrazioni rivestano particolare gravità ovvero, per denigrazione dei superiori, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.
- c) L'esclusione, di cui al punto 4, a seguito di preventiva decisione del Comitato di Coordinamento, su proposta del Capitano, viene deliberata con provvedimento della Giunta comunale. La stessa, dopo aver sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato, viene inflitta per grave abuso d'autorità, per illecito uso o distrazione di somme della compagnia, per gravi atti di insubordinazione, per dolosa violazione dei doveri d'ufficio, per interruzione o abbandono del servizio che abbia prodotto grave danno. L'esclusione comporta la decadenza dei diritti di Barracello e la conseguente perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto.



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lett. A) e B) del presente articolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla Giunta comunale che decide entro i successivi sessanta giorni dopo aver sentito l'interessato che ne abbia fatto richiesta.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera C) del presente articolo è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

Il Capitano che commette le infrazioni di cui all'articolo 23 della L.R. 25/88 può essere sospeso e, nei casi più gravi, revocato con deliberazione della Giunta Comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i termini stabiliti per i barracelli.

In caso di inerzia dell'Amministrazione Comunale, si provvede ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 62 del 23.10.1978.

I relativi importi riscossi e/o trattenuti ai contravventori del presente articolo andranno a sommarsi al fondo economico (Premio Regionale), assegnato annualmente alla Compagnia Barracellare dalla Regione Sardegna.

Articolo 21
Accertamento violazioni

Nelle materie di competenza, il Capitano e gli Ufficiali della Compagnia Barracellare possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, secondo il disposto dell'art. 6 della Legge Regionale 15. 07.1988, n. 25.

I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni devono essere muniti di apposito documento, rilasciato dal Sindaco del Comune di appartenenza dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall' art. 13 primo e secondo comma della legge 24.11.81 n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 22
Modalità di accertamento delle violazioni

Le violazioni di cui al precedente articolo sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

- l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;
- le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché la compagnia di appartenenza;
- le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981, n.689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
- l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

- l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente all'atto della contestazione;
- l'indicazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione secondo quanto prescritto dall'articolo 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la firma del verbalizzante.

Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

Alle successive fasi del procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO III
CONTABILITÀ E AMMINISTRAZIONE
Articolo 23

Gestione finanziaria

La gestione finanziaria della compagnia si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione redatto in termini di cassa che decorre dalla data di immissione in servizio della compagnia.

La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del Segretario, dei registri contabili di entrata e di uscita, delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento.

Le entrate delle compagnie barracellare sono costituite:

- a) dai compensi per la custodia dei beni pubblici;
- b) dai diritti di assicurazione di cui al successivo titolo;
- c) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita di bestiame sequestrato, così come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403;
- d) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
- e) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni.

Le funzioni di tesoreria della compagnia sono svolte dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria dell'ente di appartenenza;

Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e mandati a firme congiunte del Capitano e del Segretario della Compagnia;

Al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno la Compagnia è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nell'anno ed il fondo cassa finale.

I rendiconti annuali sono approvati annualmente dalla Giunta Comunale e copia deve essere trasmessa a cura dei comuni interessati, all'Assessorato Regionale competente in materia di polizia locale.

Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, con un fondo di garanzia, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite e



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

costituito dal 70% delle corrispondenti entrate. Il rimanente 30%, unitamente alle entrate di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del presente articolo, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della Compagnia.

Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia Barracellare; a tal fine può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedure all'esame dei registri contabili.

Al Segretario può essere affidata la gestione di un fondo cassa di Euro 500,00, utilizzabile per spese minute.

Escluse le spese minute di cui al fondo cassa, e le spese ordinarie di cui al presente regolamento, sia il Capitano che il Segretario non possono procedere ad alcuna spesa straordinaria senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione della compagnia.

Articolo 24
Ripartizione degli utili

Gli utili, a valere sul fondo di garanzia, dovranno essere liquidati dopo che i rendiconti siano stati deliberati dalla compagnia barracellare ed approvati dalla Giunta comunale e comunque non potranno essere liquidati prima che siano stati liquidati gli emolumenti dovuti al segretario; le spese per liti, perizie, di amministrazione; tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare. Le suddette liquidazioni non dovranno avvenire se prima non siano stati interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati.

In apposita riunione, aperta a tutti i componenti la compagnia, da espletarsi entro 60 giorni dall'inizio di ogni anno economico, il Comitato di Coordinamento, presieduto dal Capitano, stabilirà, in base ai programmi e agli obiettivi da raggiungere, la ripartizione delle somme percepite a qualsiasi titolo dalla Compagnia Barracellare.

La delibera prodotta dovrà contenere il quantum dell'indennizzo-rimborso (monetario e/o orario) mensile per il Capitano, per gli Ufficiali e per i Graduati, relativamente proporzionato ai compiti da svolgere; e gli indirizzi di divisione delle altre somme percepite dalla Compagnia Barracellare, a qualsiasi titolo, spettanti ai tutti i componenti la Compagnia medesima.

Al componente della compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota.

Eventuali controversie per la ripartizione degli utili sono risolte in via amministrativa dal Sindaco.

Articolo 25
Registri da tenersi dall'Ufficio Segreteria

Nell'Ufficio della Segreteria sono tenuti i seguenti registri e elenchi:

- ✓ Registro di Protocollo;
- ✓ Registro del Personale (componenti, assenze, turni, ordini di servizio);
- ✓ Registro delle contravvenzioni elevate;
- ✓ Registro dell'inventario;
- ✓ Registro delle denunce di assicurazione, di imputazione di danni;
- ✓ Registro dei sequestri di bestiame.



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

Articolo 26

Responsabilità della Compagnia

La responsabilità della Compagnia barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purché tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita;

La Compagnia barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori; negli altri casi la Compagnia risponde dei furti e dei danni; salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

TITOLO IV

Assicurazione E DENUNCIA

Articolo 27

Obbligatorietà dell'assicurazione

L'obbligatorietà dell'assicurazione si estende ai seguenti beni: proprietà comunali, case fuori dell'abitato, vigne, chiusi, seminati e piantagioni di qualunque genere, buoi e vacche da carne e da latte tenute in stalla, vitelli dalla nascita, tori, cavalli e cavalle da sella, da tiro, da soma e da corsa, puledri, asini e maiali.

Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1967 n. 799 ed i fabbricati nei quali vi sia una custodia permanente.

Gli altri beni pubblici e privati non compresi nel primo comma del presente articolo potranno essere affidati in custodia anche temporanea alla compagnia barracellare in base ad apposita convenzione secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

Articolo 28

Contratti di assicurazione

Nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di immissione in servizio della compagnia barracellare, sono obbligatorie le denunce dei beni di cui all'art. 35 del R.D. n. 403 del 1898, nonché tutte le variazioni della consistenza del bestiame;

Il bestiame o il bene omesso dalla denuncia dovrà pagare premio per tutto l'esercizio barracellare restando così la denuncia a tempo indeterminato;

Nel caso che il bestiame assicurato venga portato a pascolare in territorio di altro comune, il proprietario, previa documentazione, sarà tenuto al pagamento del premio alla compagnia barracellare soltanto per il periodo in cui ha tenuto il bestiame nel territorio del Comune di Ozieri.

Articolo 29

Penalità per la mancata denuncia

Viene fissata una sanzione pecuniaria di € 20,00 per ogni capo di bestiame grosso e di € 10,00 per ogni capo di bestiame minuto accertato in frode alla compagnia barracellare, senza che il proprietario doloso abbia diritto a nessun indennizzo per i capi in frode, in caso di furti o malefici.



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

Articolo 30
Registri delle denunce

Delle denunce omesse ne sarà presa nota dal Segretario in registro separato come sopra numerato e vidimato e della mancata denuncia ne sarà data notifica all'interessato a mezzo del messo comunale che rilascerà alla compagna il relativo referto con l'indicazione del numero di riferimento del registro.

Articolo 31
Valore ai fini assicurativi dei beni oggetto di denuncia

Ai fini del pagamento del premio assicurativo ai beni oggetto di denuncia si attribuisce il seguente valore:

- | | |
|---|----------|
| a) vacche di I Classe | € 200,00 |
| b) vacche di II Classe | € 165,00 |
| c) I vitelli dopo il sesto mese di vita avranno lo stesso valore delle vacche e di conseguenza pagheranno la stessa tassa e verranno risarciti con la stessa cifra. | |
| d) Pecore di I Classe | € 25,00 |
| e) Pecore di II Classe | € 20,00 |
| f) Agnelli | € 15,00 |
| g) Suini fino al 3° mese | € 25,00 |
| h) Suini dal 3° mese al 6° mese | € 50,00 |
| i) Caprini | € 20,66 |
| j) Equini non iscritti all'albo | € 100,00 |

Ai soli fini della vigilanza, escluso qualsiasi risarcimento, per i seguenti beni è stabilito il pagamento di una somma annuale come segue:

- | | |
|---|---------|
| a) Vigne (per Ha) | € 5,00 |
| b) Seminati (per Ha) | € 4,00 |
| c) Piantagioni di qualunque genere (per Ha) | € 3,00 |
| d) Frutteti (per Ha) | € 5,00 |
| e) Case fuori dall'abitato: | |
| ▪ rurali - | € 10,00 |
| ▪ civile abitazione - | € 15,00 |
| ▪ ville - | € 25,00 |

Per altri beni diversi da quelli regolamentati, per i quali sono richieste attività di custodia, ivi compresi gli equini iscritti all'Albo, il valore sarà concordato di volta in volta con trattativa diretta e potrà variare a seconda dei beni da sorvegliare e delle richieste dei proprietari da formalizzare in appositi contratti soggetti a preventiva autorizzazione del Sindaco.

Articolo 32
Prezzo assicurativo

Il premio assicurativo è stabilito nella misura del 3% del valore di cui all'articolo precedente per tutto il bestiame domito e indomito, minuto e grosso, e dovrà essere corrisposto in unica soluzione.

Articolo 33
Obbligo di risarcimento

L'obbligo di risarcimento si estende a tutti i danni, furti e malefici commessi unicamente ed esclusivamente nel territorio del Comune di Ozieri ad opera di persone estranee alla famiglia del denunciante. Ai fini del presente regolamento si intendono facenti parte della famiglia i coniugi, i figli, gli ascendenti entro il 1° grado e i collaterali entro il 2° grado e gli affini entro il 1° grado.



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

In caso di furti e di malefici, la compagnia barracellare risarcirà i danni subiti come segue:

- ✓ per danni, furti o malefici fino al 10% dei beni assicurati, l'assicurato non ha diritto ad alcun risarcimento;
- ✓ per danni, furti o malefici oltre il 10% e fino al 60% dei beni assicurati, l'assicurato ha diritto al risarcimento del 70% del valore dei beni oggetto di danneggiamento, furto o maleficio;
- ✓ per danni, furti o malefici oltre il 60% dei beni assicurati, l'assicurato non ha diritto ad alcun risarcimento.

Ai fini della determinazione delle percentuali di cui sopra, se in numeri percentuali non danno cifre intere le stesse si arrotondano all'unità superiore.

La compagnia barracellare risponde del bestiame purché custodito o tenuto in luoghi chiusi da muro, siepi, fossi o altro riparo che ne impedisca l'uscita, mentre le coltivazioni dovranno essere idoneamente protette dal bestiame.

La compagnia barracellare non risponde dei furti, dei danneggiamenti e dei malefici quando siano stati individuati con certezza gli autori.

Articolo 34
Denuncia danni e furti

I danni ed i furti subiti dovranno essere notificati alla compagnia barracellare immediatamente e comunque entro e non oltre il termine perentorio di 24 ore.

In caso di ferimento, mutilazione e danneggiamento dovrà essere informato entro 24 ore il Capitano, onde accertare con perizia la consistenza del danno per il dovuto indennizzo.

In caso di morte del capo di bestiame assicurato, il proprietario è tenuto entro 24 ore a darne avviso per iscritto alla compagnia barracellare per le dovute annotazioni.

Ogni infrazione rende inapplicabile l'indennizzo.

Il Capitano della Compagnia, appena ricevuta la denuncia, ne fa prendere immediatamente nota al Segretario nel registro relativo e contemporaneamente dovrà rilasciare al denunciante apposita dichiarazione di presentazione della denuncia.

Entro 24 ore dalla denuncia del danno il Capitano ne farà eseguire la valutazione a mezzo dei periti di cui all'art. 39 del presente regolamento. I periti dovranno presentare la loro valutazione entro tre giorni dal ricevimento dell'incarico.

Nei dieci giorni successivi alla denuncia il Capitano farà notificare al danneggiato il risultato della perizia.

Verificandosi la mancanza di bestiame denunciato, i reclamanti dovranno dare tutte le indicazioni necessarie che verranno richieste onde rintracciarlo.

Articolo 35
Pagamento dei danni subiti

La compagnia barracellare pagherà i danni sofferti dagli assicurati sulla base del valore ammesso in denuncia.

Il pagamento dei danni verrà effettuato in un'unica soluzione dopo che la compagnia avrà effettuato i dovuti accertamenti.

Quando si tratti di semplice deterioramento potrà il barracellato corrispondere l'intero prezzo di perizia e ritenere l'oggetto assicurato, previo consenso del danneggiato.

Articolo 36
Pascolo senza custodia

Ogni proprietario di bestiame assicurato al barracellato, volendo lasciare il bestiame al pascolo senza custodia fissa ma visitandolo una volta al giorno, sarà tenuto ad indicare preventivamente al Capitano



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

il luogo ove intende metterlo nonché i successivi spostamenti, sotto pena di perdere il diritto all'indennità in caso di danno o furto.

Non sarà necessaria la denuncia degli spostamenti se il proprietario del bestiame ed i suoi addetti si trovino nel fondo in cui il bestiame pascola.

Non sarà dovuto alcun indennizzo per il bestiame danneggiato o rubato fuori dalla zona di vigilanza.

Articolo 37
Pascolo in poderi altrui

Ogni proprietario che voglia introdurre o tenere bestiame altrui nei suoi poderi avrà l'obbligo di rilasciare preventivo permesso scritto da vidimarsi dal Capitano. Il custode del bestiame dovrà sempre trovarsi munito del permesso suddetto.

Nel caso in cui il barracello trovi bestiame vagante nei poderi altrui dovrà condurlo nella mandria comunale e farne denuncia per mezzo del Capitano al Sindaco.

Non potrà procedersi al sequestro e cattura del bestiame se non nel caso in cui non compaia il padrone.

Articolo 38
Sequestro del bestiame

La compagnia barracellare dovrà sequestrare il bestiame vagante, sia o non sia del comune.

Il proprietario del bestiame sequestrato dovrà provvedere alla rivendicazione del bestiame stesso, pagando i diritti di tentura e le spese sostenute per la custodia nella misura indicata nell'apposita tariffa.

In caso di recidiva il diritto di tentura sarà elevato al doppio.

Articolo 39
Diritti di custodia e di mandria

I diritti di custodia e di mandria da esigere da parte della compagnia barracellare sono i seguenti:

Capi vaccini o equini:

- ✓ per ogni capo vaccino o equino, domito o indomito € 7,50
- ✓ per ogni giorno di mandria: diritto fisso € 5,00
- ✓ per foraggio o mangime, al giorno € 2,50

Capi ovini, caprini o suini

- ✓ per ogni capo ovino, caprino o suino € 5,00
- ✓ per ogni giorno di mandria: diritto fisso € 2,50
- ✓ per foraggio e mangime, al giorno € 1,00

Per il bestiame non assicurato alla compagnia barracellare di Ozieri, sorpreso vagante nell'ambito del territorio di Ozieri, i diritti di custodia e mandria, nonché per il foraggio e mangime di cui al precedente comma sono raddoppiati.

Articolo 40
Periti e arbitrati - Compensi

Nel contratto di assicurazione e custodia è previsto di far ricorso a degli esperti, uno per parte, per la perizia e valutazione dei danni ai beni assicurati. La concorde valutazione da parte degli esperti definisce l'entità del danno.

Nell'ipotesi di non accordo può darsi luogo, su concorde richiesta delle parti, a decisione secondo equità da parte di un arbitro.

L'arbitro è nominato dalla Giunta Comunale e dura in carica per la durata della compagnia e può essere riconfermato.

Per essere nominato arbitro occorre il possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 4 della Legge Regionale n. 25/88.



CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

Nella definizione delle controversie l'arbitro è assistito da due periti, rispettivamente indicati dalle parti.

I compensi per arbitro e periti sono fissati secondo le tariffe stabilite dagli ordini professionali di riferimento.

I suddetti compensi e le spese graveranno in misura eguale sulle parti.

Articolo 41
Riscossione dei premi assicurativi

Per la riscossione dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'articolo 48 del R.D. 14.7.1898, n. 403.

TITOLO V
Norme transitorie e finali
Articolo 42

Modifiche al valore dei beni e al prezzo assicurativo

Il valore dei beni e il prezzo assicurativo di cui agli articoli precedenti del presente regolamento possono essere variati con Deliberazione del Consiglio Comunale ogni tre anni o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Articolo 43
Scioglimento della Compagnia

Lo scioglimento della Compagnia Barracellare è decretato dal Consiglio Comunale, qualora ricorrano i motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della compagnia.

Articolo 44
Disposizioni applicabili

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di cui alla Legge Regionale 15.7.1988, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle di altre disposizioni di legge analoghe a detta normativa.

Articolo 45
Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, ai sensi della legge n. 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 46
Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore il 15° giorno decorrente dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile.